

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

Modifiche alla Circolare N. 139 dell'11 febbraio 1991 – “Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari” (19° aggiornamento).

Il presente documento contiene le modifiche alla Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 “Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari”, relative alle modalità di accesso ai dati della Centrale dei rischi da parte dei soggetti segnalati. In particolare, vengono precisate le finalità del servizio di accesso ai dati della Centrale dei rischi offerto dalla Banca d'Italia e, nel caso di richiesta di accesso ai dati della Centrale dei rischi (o di deleghe al ritiro) da parte di persone giuridiche per il tramite di un soggetto delegato-rappresentante volontario, si prevede che i dati vengano consegnati alla persona giuridica delegante entro il termine di 90 giorni; nel caso, invece, di richieste di accesso presentate in proprio dalle persone giuridiche, la consegna dei dati avverrà entro lo stesso termine previsto per le persone fisiche (30 giorni).

Tali previsioni tengono conto della disponibilità di una nuova funzionalità di accesso via web ai dati della Centrale dei rischi, che rende estremamente semplice e veloce la richiesta e l'acquisizione delle informazioni richieste; esse rispondono inoltre alla duplice esigenza di (1) tutelare la riservatezza dei dati della Centrale dei rischi, grazie alla consegna degli stessi sempre e soltanto alla persona giuridica in qualità di soggetto diretto interessato, e (2) innalzare i livelli di efficienza del servizio di accesso ai dati della Centrale dei rischi offerto dalla Banca d'Italia alla collettività.

Le eventuali osservazioni devono essere trasmesse entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia all'indirizzo di posta elettronica certificata res@pec.bancaditalia.it; in alternativa, l'invio può avvenire tramite posta cartacea da indirizzare al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche, Divisione Centrale dei Rischi, Via Nazionale 91, 00184 ROMA.

I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure che ciò avvenga in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni inviate per posta elettronica non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti. I contributi ricevuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

Novembre 2019

1. Premessa

La Banca d'Italia prevede diverse modalità, tutte gratuite, per accedere ai dati nominativi della Centrale dei rischi (CR) da parte dei soggetti cui i dati si riferiscono e degli altri soggetti legittimati: la posta ordinaria; lo sportello di Filiale; l'invio della richiesta tramite pec. Di recente è stato reso disponibile il portale *web* attraverso il quale i diretti interessati – persone fisiche e i rappresentanti legali delle persone giuridiche – se muniti di identità digitale potranno consultare *on line* i propri dati ovvero, in assenza di identità digitale, possono trasmettere la richiesta di accesso tramite *web* e ricevere la risposta via pec o posta ordinaria.

La disponibilità del portale *web* e la possibilità di accedere all'applicazione anche da *smartphone* o *tablet* assicura ai soggetti interessati un accesso diretto ai propri dati CR in tempi estremamente contenuti (pochi minuti nel caso in cui non siano necessarie verifiche aggiuntive sull'identificazione del richiedente) e con modalità nettamente più semplici che in passato. L'acquisizione diretta e a distanza dei dati, facilitandone l'immediata conoscenza, dovrebbe rendere meno frequente il ricorso all'accesso ai dati CR tramite soggetti terzi delegati, a beneficio dell'efficienza complessiva del servizio offerto dalla Banca d'Italia alla collettività e della sua celerità, oltre a rafforzare i presidi a tutela della riservatezza dei dati in quanto:

- l'accesso ai dati della CR per il tramite di un terzo rappresentante volontario richiede tempi più lunghi in ragione del fatto che occorre verificare, caso per caso e preventivamente, la validità della delega esibita, al fine di impedire che i dati della CR siano consegnati a soggetti non autorizzati a riceverli;
- l'accesso tramite soggetti terzi pone il rischio di una acquisizione massiva di deleghe da parte di un numero ristretto di soggetti delegati, suscettibile di snaturare le finalità per le quali la Banca d'Italia mette a disposizione del pubblico il servizio di accesso ai dati della CR, ossia (1) la verifica della propria posizione in Centrale dei rischi, (2) la richiesta di correzione del dato ritenuto errato e (3) la difesa in giudizio.

2. Proposta di modifica della Circolare n. 139/91

Con il presente documento si sottopone a consultazione il 19° aggiornamento della Circolare n. 139/91 con riferimento alle modalità di accesso su delega ai dati nominativi della CR riferiti alle persone giuridiche.

Per contemperare le diverse esigenze rappresentate in premessa e assicurare il corretto ed efficiente funzionamento della CR si intende apportare le seguenti modifiche alla Circolare n. 139/19 (“*Centrale dei Rischi. Istruzioni per gli intermediari*”):

- i) specificare che il servizio di accesso ai dati CR è reso disponibile ai soggetti interessati esclusivamente al fine di verificare la correttezza delle segnalazioni riferite alla propria posizione registrata nella CR, chiedere le rettifiche ove ne ricorrano le condizioni ed esercitare il proprio diritto di difesa;
- ii) individuare in 30 giorni (dalla data di presentazione della richiesta) il termine entro il quale la Banca d’Italia evade le richieste di accesso relative ai dati CR della persona giuridica presentate direttamente dalla stessa persona giuridica, tramite il proprio legale rappresentante o un soggetto il cui potere di rappresentanza risulti da pubblici registri, oppure dal suo avvocato in forza di procura alle liti¹ e in 90 giorni il termine entro il quale la Banca d’Italia evade le richieste di accesso relative a dati CR della persona giuridica per il tramite di un delegato della persona il cui potere di rappresentanza non risulti da pubblici registri;
- iii) anche nei casi in cui la richiesta di accesso sia stata effettuata tramite un soggetto delegato della persona giuridica e in caso di delega al ritiro, inviare i dati CR esclusivamente alla persona giuridica.

Il documento di consultazione non è accompagnato da un’Analisi d’Impatto Regolamentare (AIR) in quanto – sulla base delle previsioni dell’art. 8, comma 3, del Provvedimento della Banca d’Italia del 9 luglio 2019 – le novità che verrebbero introdotte in materia di accesso ai dati della CR non comporteranno costi aggiuntivi né per gli intermediari partecipanti alla CR, né per i soggetti ivi segnalati. Con riferimento a questi ultimi, tale conclusione è rafforzata dal fatto che è disponibile un sistema di accesso via *web* ai dati della CR che – considerata la rapidità e la facilità di utilizzo delle nuove funzionalità messe a disposizione del pubblico – il ricorso a un soggetto delegato assume carattere residuale per cui l’allungamento dei tempi di risposta non incide sulla possibilità di conoscere i dati CR da parte del soggetto segnalato risultando giustificata in relazione alla necessità di effettuare i necessari controlli sulla delega a tutela della riservatezza dei dati. Con riferimento al termine che verrebbe stabilito per evadere le richieste di accesso diretto delle persone giuridiche, pari a 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, si osserva inoltre che esso è conforme alla prassi già oggi seguita e modulata da quanto invece esplicitamente previsto per le

¹ Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. In analogia a quanto previsto per le persone fisiche (art. 12 del Regolamento UE 679/2016, noto come GDPR o *-General Data Protection Regulation*).

persone fisiche. La richiesta presentata via web con l'identità digitale tendenzialmente avrà una risposta in tempo reale. D'altra parte le novità introdotte con il presente aggiornamento costituiscono un indubbio beneficio per i soggetti destinatari della normativa, in quanto sia gli intermediari segnalanti – produttori delle informazioni raccolte nella CR – sia le persone giuridiche segnalate vedranno aumentare i presidi a garanzia della riservatezza delle informazioni, rispettivamente prodotte e attinenti alla propria posizione; di conseguenza, i rischi di un'impropria diffusione delle informazioni della CR saranno significativamente ridotti. Inoltre, tutti i soggetti segnalati – persone fisiche e rappresentanti legali delle persone giuridiche – ne beneficeranno in termini di maggiore efficienza del servizio di accesso ai dati della CR offerto dalla Banca d'Italia, considerato che il sistema di autenticazione digitale operativo sul portale web di nuova introduzione farà venir meno la necessità di verificare con strumenti analogici l'identità personale del richiedente e consentirà quindi di evadere tutte le richieste con maggiore rapidità.

6. Entrata in vigore delle disposizioni

L'aggiornamento entrerebbe in vigore nel corso della prima metà del 2020.

Il termine per la consultazione è fissato in 60 giorni.

Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 “Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari”

SEZIONE 1

**FINALITÀ E DISCIPLINA
DEL SERVIZIO CENTRALIZZATO DEI RISCHI**

4. Accesso ai dati e obblighi di informativa degli intermediari

Con riferimento ai dati contenuti nella Centrale dei rischi, i soggetti segnalati possono fare specifica richiesta alla Banca di **accesso** alle informazioni registrate a loro nome e distribuite agli intermediari partecipanti tramite i servizi della Centrale dei rischi, con il dettaglio dei singoli intermediari che hanno prodotto le segnalazioni secondo quanto previsto dal Decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze 663/2012².

--- aggiornamento

Le richieste di accesso ai dati della Centrale dei Rischi relativi a persone fisiche vengono evase dalla Banca d'Italia entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta stessa³. Le richieste di accesso ai dati della Centrale dei Rischi relativi a persone giuridiche vengono evase dalla Banca d'Italia entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta stessa quando è presentata dal legale rappresentante, da un soggetto il cui potere di rappresentanza risulti da pubblici registri o dall'avvocato in forza di procura alle liti⁴; quando la richiesta di accesso è presentata da altri soggetti delegati il termine di evasione è di 90 giorni.

Nel caso di richieste di accesso ai dati della Centrale dei Rischi presentate da persone giuridiche tramite un rappresentante volontario, la Banca d'Italia inoltra le informazioni richieste direttamente alla persona giuridica delegante; tale modalità di inoltro si applica anche qualora una persona giuridica deleghi un terzo al ritiro dei dati.

Con riguardo alla rettifica dei dati contenuti nella Centrale dei rischi, i soggetti segnalati possono chiedere agli intermediari la modifica delle informazioni registrate a loro nome in caso di errore o inesattezza nelle segnalazioni.

Con riferimento agli altri diritti a tutela dei dati personali di cui al GDPR, gli stessi possono essere esercitati nei confronti della Banca d'Italia, qualora dall'esercizio di tali diritti non derivi un pregiudizio effettivo e concreto alle attività svolte per finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonchè alla tutela della loro stabilità⁸ (art. 2 undecies del Codice della privacy).

² Il servizio di accesso ai dati CR è gratuito ed è gestito dalle Filiali della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it – Home > Chi Siamo > Organizzazione > Filiali). Per le informazioni relative ai moduli da presentare e alla tipologia delle informazioni che possono essere richieste cfr.: www.bancaditalia.it – Home > Servizi al cittadino > Accesso ai dati della Centrale dei rischi.

³ Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste (art. 12 GDPR).

⁴ Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste.

Anche gli intermediari, su richiesta, devono rendere nota all'interessato la relativa posizione di rischio, quale risulta dai flussi informativi ricevuti dalla Banca d'Italia. Ai sensi dell'art. 125, comma 2 del T.U.B., tale informativa va sempre fornita al cliente consumatore⁹, nei casi in cui la domanda di credito sia stata rifiutata sulla base delle informazioni presenti in Centrale dei rischi.

Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) in occasione della prima segnalazione a sofferenza.

Il cliente consumatore, ai sensi dell'articolo 125 del T.U.B., va informato quando, per la prima volta, viene classificato "negativamente" (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza); tale informativa deve essere preventiva, cioè va trasmessa prima dell'invio della prima segnalazione "negativa"¹⁰. Per garantire l'inoltro delle segnalazioni nei termini previsti, l'intermediario può – se necessario previa integrazione del contratto di finanziamento – preavvertire il debitore/consumatore anche attraverso l'uso di mezzi elettronici o telematici, quali ad esempio email o sms, che consentano il tempestivo e sicuro recapito dell'informazione.

La comunicazione preventiva è volta a garantire la trasparenza nel rapporto con il cliente, non può essere strumentale alla più agevole riscossione del credito da parte dell'intermediario segnalante, né può essere utilizzata per sollecitare il debitore ad adempiere.